

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'attenuazione delle imposte indirette :
risposta alla mozione Darani del 20 dicembre 1954

(del 4 gennaio 1957)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Nella tornata del 20 dicembre 1954 l'on. Darani presentava una mozione del seguente tenore :

« Il sottoscritto deputato, valendosi delle facoltà concessegli dal regolamento del Gran Consiglio, ritenuto come sia rispondente a criteri di giustizia e di opportunità economica ridurre l'onere complessivo rappresentato dalle tasse e dalle imposte indirette che nel nostro Cantone ha assunto una imponenza di gran lunga maggiore a quella conosciuta dagli altri Cantoni, presenta la seguente mozione :

- 1) Il Consiglio di Stato è invitato ad abolire le disposizioni che stabiliscono le tasse per il domicilio ai Confederati e le norme che fissano le tasse sui pianoforti;
- 2) Il Consiglio di Stato è invitato a presentare un progetto sistematico di modifica delle leggi e dei decreti legislativi includenti norme relative a tasse e a imposte indirette allo scopo di attenuare i tassi delle medesime. In particolare, dovrà essere esaminata la diminuzione delle tasse e imposte indirette riferentisi :
 - a) alle naturalizzazioni dei Confederati;
 - b) agli esercizi pubblici;
 - c) agli spettacoli pubblici;
 - d) ai veicoli a motore;
 - e) ai passaporti e alle tessere di frontiera;
 - f) all'archivio;
 - g) ai cani;
 - h) alle fatture;
 - i) al bollo supplementare d'archivio per copie atti notarili;
 - l) alle domestiche ».

Nella sua mozione l'on. Darani afferma che risponde a criteri di giustizia e di opportunità economica ridurre l'onere complessivo rappresentato dalle tasse e dalle imposte indirette che — secondo il testo della mozione — nel nostro Cantone hanno raggiunto una imponenza di gran lunga maggiore di quella conosciuta dagli altri Cantoni.

E' ben difficile paragonare Stato a Stato e Cantone a Cantone in materia di raffronto fra imposte dirette e imposte indirette. Tradizione, usi, la medesima formazione economica inducono, nel loro divenire, gli Stati a rivolgere l'appello fiscale piuttosto alla forma dell'imposta diretta o alla imposta indiretta, a seconda di una valutazione che ha da essere prevalentemente regionale e meno teorica. Una osservazione iniziale ha tuttavia un determinato valore : le comunità ricche danno maggior peso alla imposta diretta, poichè essa garantisce loro la sufficiente continuità e un rischio sopportabile per le conseguenze

di sbalzi di congiuntura : le comunità povere si rivolgono invece in misura maggiore alle imposte indirette, che corrispondono a prestazioni dello Stato, di cui si può logicamente prevedere parimenti la continuità. Così, nella formazione dell'imposta diretta, le comunità ricche si rivolgono prevalentemente al reddito, le comunità meno ricche o povere, alla sostanza e in particolare alla sostanza immobiliare che ha il pregio di non potersi sottrarre alla imposizione, di non poter emigrare. Comunque, nel nostro Cantone, deve essere osservato che il paragone fra imposte dirette e imposte indirette non deve limitarsi alle imposte cantonali. Il Comune preleva unicamente una imposta diretta, (astrazione fatta da piccole tasse, non rilevanti per la loro esigua mole, nel complesso della valutazione) e questa deve essere calcolata nell'aggravio diretto. La Confederazione preleva a sua volta imposte dirette e indirette, ormai da due generazioni, e se quest'ultime le furono in sostanza costituzionalmente riservate, delle prime occorre parimenti tener conto nella valutazione. La somma delle imposte dirette pagate dal contribuente medio al Comune, al Cantone e alla Confederazione è — a non averne dubbio — di gran lunga superiore alla somma che il medesimo contribuente medio paga per imposte indirette, almeno per quel tanto di fiscale che esse contengono, e che superi la prestazione che lo Stato concede.

E se la proporzione, come è naturale, varia a favore delle imposte indirette, man mano si scenda nella scala delle imponibilità dirette, per giungere ad essere esclusivamente costituita di imposte indirette per gli esenti dall'imposta diretta, occorre dire che appunto in quel settore la politica degli sgravi fiscali a favore dei meno abbienti, della famiglia e dei figli, consente il prelevamento non differenziato dell'imposta indiretta senza ledere i principi di generosità fiscale verso le categorie meno favorite dalla fortuna.

La mozione passa in rassegna numerose imposte indirette e tasse previste dalla legislazione vigente e se di talune chiede l'abrogazione, di tal'altra domanda una attenuazione — sempre partendo dalla premessa iniziale di cui sopra — nel quadro di un progetto sistematico di modifica delle leggi e dei decreti legislativi che individualmente le contemplano.

Riteniamo che l'esigenza di un progetto sistematico che tratti di tutte le tasse e imposte indirette non sia accettabile : essa misconoscerebbe la reale natura delle imposte indirette che — valutabili in forma teorica nel loro insieme — rivestono tuttavia singolarmente caratteristiche che le differenziano sostanzialmente. Ma varrà forse passare in rassegna le tasse e imposte elencate nella mozione, al fine di riassumere in merito il pensiero del Consiglio di Stato e giustificare le sue proposte conclusive.

A. Iniziamo con le imposte indirette di pura natura fiscale : quelle, in sostanza, che colpiscono il cittadino non in funzione di una controprestazione che lo Stato gli concede.

a) *Tassa sui pianoforti, sui verticali e sugli strumenti musicali automatici.*

Difficile è ravvedere oggi, a distanza di oltre quarant'anni dalla sua introduzione, il motivo vero per la introduzione di una simile tassa. Essa probabilmente corrispondeva, per i pianoforti, a un certo concetto di lusso, per i verticali e gli altri strumenti musicali automatici, prevalentemente a un concetto di spettacolo (ne erano e ne sono esenti i fonografi).

Introdotta con decreto legislativo 29 settembre 1914, con una tassa di franchi 10,—, modificata con l'aumento a Fr. 20,— con decreto 13 gennaio 1921, era destinata a fornire allo Stato entrate supplementari. Il suo reddito passò da Fr. 21.635,25 nel 1915 a circa Fr. 32.000,— nel 1935 (anno di massimo reddito), per scendere di nuovo a Fr. 22.581,— nel 1954. Numerosi sono i pianoforti suggellati e pertanto esenti da tassa. L'istrumento musicale casalingo, con il diffondersi della radio, è caduto nel favore del pubblico : i verticali e gli strumenti musicali automatici parimenti sono quasi scomparsi. L'esazione della tassa costituisce un non indifferente lavoro per la

gendarmeria. Il mantenimento della tassa sui pianoforti urta oggi contro il principio economico secondo cui una tassa o un'imposta devono essere buon mercato nella loro esazione e non consumare sè medesima nella procedura d'incasso. Ma altri motivi, prevalentemente culturali, inducono inoltre a esaminare questa tassa, oggi, con occhio più critico. E il Consiglio di Stato ne propone la abolizione, contando di contribuire in tal modo a una ripresa dell'esercizio della musica nelle famiglie.

b) Parimenti ispirata al concetto di lusso è la tassa sul personale di servizio, introdotta con decreto legislativo 17 dicembre 1940, quale provvedimento finanziario, unitamente ad altri, per risanare il bilancio dello Stato. Il provvedimento fornì allo Stato all'inizio un importo di Fr. 28.000,— circa, salito a Fr. 33.000,— nell'anno di punta 1947 e sceso di nuovo a Fr. 28.000,— nel 1954. Molte sono tuttavia le famiglie, anche di condizioni modeste, che devono assumere personale per i servizi di casa: si pensi solo al numero sempre crescente di donne che sono immesse nel processo lavorativo. Non si può negare che la tassa abbia un carattere non eccessivamente simpatico; inoltre la sua esazione non è priva di inconvenienti e procura lavoro non indifferente. Il Consiglio di Stato ne propone la abrogazione.

c) Parimenti ispirata al concetto del lusso è la tassa sugli spettacoli pubblici. Essa esiste in tutti i Cantoni e in tutti gli Stati; codesto Gran Consiglio se ne occupò nel corso degli ultimi anni decidendone un alleviamento, specie nel confronto degli spettacoli teatrali. Questa tassa deve, a giudizio del Consiglio di Stato, essere integralmente mantenuta, tutt'al più modificata nel senso di una riduzione, come al recente messaggio del Consiglio di Stato che non trovò intera accoglienza da parte di codesto Gran Consiglio. Essa va in aumento ai prezzi d'entrata agli spettacoli collettivi, è pagata dallo spettatore e incassata dal tenitore del locale o dall'imprenditore. Il suo funzionamento tecnico è semplice e non dà luogo a inconvenienti. Meno semplice è il controllo sull'esazione: e spesso si verificano casi di frode che lo Stato deve punire. L'imprenditore dello spettacolo che incassa la tassa dallo spettatore e, fornendogli un biglietto che non fu colpito da tassa o non distruggendolo e vendendolo più volte, trattiene per sè la quota che sarebbe spettata allo Stato, si appropria indebitamente della quota medesima, che non è sua e che non fu mai sua: nei casi più gravi che si dovessero verificare riteniamo di dovere, in futuro, denunciare i fatti alle Autorità penali, oltre ad infliggere le multe specificamente previste dalla legge.

Una gran parte di queste tasse è pagata — e non malvolentieri — dalla clientela turistica che affolla il Cantone: che lo spettacolo, sia esso sportivo o di tipo largamente culturale o di puro divertimento, consenta il prelevamento, a chi ne faccia uso, di una tassa che rimane pur sempre nel limite di alcuni centesimi per volta, non è posto in discussione in alcuno Stato. Le numerose domande di riduzione rivolte all'Autorità cantonale dagli imprenditori non erano del resto intese a diminuire il prezzo dei biglietti di ingresso (e quindi a favorire il pubblico), ma a diminuire unicamente la porzione dovuta allo Stato a favore degli imprenditori medesimi. Lo Stato dal canto suo fa largo uso della facoltà che gli compete di esonerare dalle tasse erariali le manifestazioni di natura benefica o di carattere prettamente culturale: così i concerti, le produzioni teatrali di qualche rilievo, ecc. ne beneficiano, previo esame, in misura considerevole.

La recente legge sull'aiuto complementare a favore dei vecchi e dei superstiti ha del resto devoluto l'introito di questa tassa al finanziamento della nuova opera sociale. Una diminuzione della tassa esigerebbe l'intervento dello Stato a completare il finanziamento dell'aiuto complementare, ricorrendo al gettito dell'imposta.

La tassa fornisce allo Stato un introito cospicuo, di oltre Fr. 500.000,— annui, che veramente il pubblico non si accorge di pagare, che vanno a sollievo dell'aggravio fiscale generale.

- d) La tassa sulle fatture e ricevute, introdotta nel 1942 per i bisogni di risanamento del bilancio, si è bene introdotta ed è entrata ormai nella pratica costante e indiscussa del commercio. Le resistenze che all'inizio accompagnarono la sua istituzione sono venute man mano scomparendo: esistono ancora taluni casi di inosservanza che portano alla applicazione di sanatorie e multe: un settore ci è noto, nel quale il nostro controllo purtroppo è impossibile, e precisamente quello delle fatture inviate fuori Cantone, per le quali la Camera di Commercio già è intervenuta chiedendone l'abrogazione. Non riteniamo che ciò sia possibile senza una variazione della legge e non riteniamo che una variazione del genere si giustifichi poichè essa introdurrebbe una discriminazione illogica e contraria al principio giuridico della sovranità che applica una tassa. Ci rimane da ottenere dalle ditte ticinesi l'applicazione del bollo anche alle fatture destinate a clienti fuori Cantone: esse dovrebbero sapere che la loro inosservanza della legge favorisce chi, fuori Cantone, probabilmente non sente neppure l'esistenza del bollo e nega al Cantone i mezzi di cui dovrebbe, in virtù di quella legge, disporre. La tassa sulle fatture e ricevute è divenuta una delle più importanti fonti del bilancio: una sua diminuzione, non sentita, porterebbe un vantaggio di qualche centesimo qua e là e una perdita di decine o forse centinaia di migliaia di franchi all'erario.

Il Consiglio di Stato si pronuncia per la sua integrale conferma.

B. Vediamo ora le tasse che contemplano una controprestazione, variabile nella misura e nella importanza, da parte dello Stato.

a) *Le tasse di domicilio per i Confederati*

E' ovvio che il fatto di prendere domicilio esige, per le Autorità di polizia, un lavoro supplementare di registrazione, di schedatura, di vigilanza, ecc. che giustifica certamente la modica tassa, prevalentemente di cancelleria, che il Cantone preleva. Si ricordi inoltre che il problema dell'abrogazione delle tasse di domicilio per i Confederati esigerebbe in tutti i casi una reciprocità completa fra i Cantoni. Dovesse tale reciprocità essere raggiunta, la tassa potrebbe essere abrogata scontando indirettamente il beneficio medesimo assicurato ai ticinesi emigrati in altri Cantoni. La tassa non può essere pertanto nè diminuita nè abrogata in forma unilaterale.

b) *Le tasse di naturalizzazione per i Confederati*

Valga l'osservazione di cui sopra per ciò che ha riferimento alla reciprocità. Dette tasse, per i Confederati, consistono prevalentemente in un versamento di natura simbolica. D'altronde il fatto di assumere la cittadinanza ticinese non conferisce al Confederato alcun diritto o dovere in più di quanto non gli consenta il domicilio. Il fatto del pagamento di una modica tassa pertanto non limita in alcun modo i suoi diritti fondamentali.

c) *Le tasse di patente per esercizio pubblico*

Queste tasse corrispondono, a non averne dubbio, in misura molto rilevante a un servizio che lo Stato presta a sua volta in cambio. La garanzia della patente a favore del titolare — spesso in contrasto con il proprietario dell'immobile — la garanzia di una vigilanza sul numero delle patenti e pertanto, indirettamente, una garanzia di reddito dell'esercizio, spesso ritenuta offensiva per la parità di trattamento dei cittadini da coloro che intende-

rebbero aprire un nuovo esercizio e si sentono negata l'autorizzazione, il servizio di polizia, d'ordine pubblico, ecc. rendono questa tassa perfettamente giustificata.

Ripartita in categorie a seconda dell'importanza dell'impresa, essa tien conto, con la facoltà di spaziare fra i minimi e i massimi — spesso molto distanti — della categoria medesima, della struttura del paese — città e campagne —, della struttura turistica, del grado di lussuosità dell'edificio e dell'impresa, ecc. Da tempo si parla, anche nel Ticino, dell'insufficiente apporto degli albergatori e degli esercenti alla propaganda turistica. Essi, che di questa propaganda sono i primi usufruttuari, si limitano spesso a fornire (e non sempre, malauguratamente, con la debita precisione) il rimborso delle tasse di soggiorno incassate per conto dello Stato. E credono, con ciò, d'aver terminato il compito d'aiuto alla propaganda collettiva che, da anni, tramite l'Ufficio cantonale del turismo e le organizzazioni federali e regionali, è chiamata a spendere cifre sempre più forti per far conoscere il paese e attirare un numero sempre più grande di forestieri. Il numero di contribuenti volontari alle Pro Loco, appartenenti alla categoria degli albergatori e degli esercenti, è certamente esiguo e se talune lodevoli eccezioni, per fortuna, si possono constatare, l'assenza di moltissimi dalla volontaria collaborazione è fenomeno che non può lasciare indifferenti.

Il Cantone dovrà certamente preoccuparsi in futuro di nutrire la propaganda turistica in modo più sostanzioso di quanto non avvenga ora: i sussidi a manifestazioni culturali, artistiche, propagandistiche, ecc. dovranno probabilmente essere intensificati, almeno per le manifestazioni di vasta risonanza e di interesse non locale: vi sarà certamente nell'ambito delle tasse per la concessione di esercizi pubblici il margine sufficiente a completare il fabbisogno, e a far sì che tutti coloro che in primo luogo e quasi esclusivamente vivono del traffico turistico, abbiano a contribuire ragionevolmente al suo incremento.

- d) *Le tasse sui veicoli a motore*, corrispondono a una esigenza sempre crescente. I problemi del traffico stradale non sono certo risolti con le tasse relative. Il dazio sulla benzina, in continuo aumento, spetta ai Cantoni in misura cospicua, ma non completamente. Il Ticino è affollato di automezzi e le sue strade giornalmente palesano la loro crescente insufficienza. La recente riforma legislativa che permise il pagamento mensile e quindi la rinuncia alla targa nei mesi invernali già ha causato sensibile perdita all'erario. Una diminuzione non si giustifica certamente.
- e) *Parimenti le tasse sui passaporti e le tessere di frontiera* sono corrispondenti alla mole di prestazioni che lo Stato deve fornire per il loro rilascio, il loro controllo, la loro registrazione, ecc. Malauguratamente il mondo odierno esige la permanenza di un apparato di polizia per il passaggio delle frontiere che a sua volta domanda una contropartita di entrate. L'abolizione dei visti singoli ha contribuito del resto già ad alleviare sensibilmente l'aggravio fiscale del cittadino. Le tasse sono fissate da un decreto esecutivo. Il Consiglio di Stato sta riesaminandolo al fine specialmente di ridurre la tassa sui passaporti di lunga durata, che evidentemente non causano aumento di lavoro amministrativo.
- f) *Le tasse di Registro e d'archivio per le copie di atti notarili* hanno ripetutamente formato oggetto di esame e di discussione. Per le prime si è osservato che l'aumento di questi ultimi anni corrisponde solo in parte all'aumentato volume delle transazioni: in parte esso va ascritto al diminuito valore relativo del denaro e pertanto all'aumento del valore relativo degli atti giuridici da iscrivere. Tale osservazione potrebbe tuttavia essere fatta in numerosi campi dell'economia: si pensi ad esempio alla cifra d'affari, che

si applica ai valori variabili delle merci con un'aliquota fissa, si pensi ai contributi AVS che subiscono la medesima sorte, ecc. Tale motivo non sembra sufficiente tuttavia a diminuire le basi della tassa, quasi a garantire un gettito fisso con un volume di transazioni, in cifre, variabile. *Detta tassa inoltre oscilla in modo molto sensibile a seconda delle annate e sarebbe probabilmente improvido diminuirla nel momento in cui, per la generale euforia economica, essa non raffrena certamente il ritmo e il volume delle transazioni.*

La tassa di supplemento per il deposito degli atti all'archivio notarile trova la sua giustificazione nell'assenza del notariato di Stato. Lo Stato, permanendo la libera professione del notaio, è pur sempre costretto, sussidiariamente, a esservi attrezzato per supplire alle eventuali manchevolezze del professionista, dei suoi eredi o successori, agli incidenti che ne possano distruggere i rogiti, ad assicurare insomma alla persistenza delle tracce dei negozi giuridici celebrati tramite il pubblico notaio, una continuità e una sicurezza che devono pur trovare la loro contropartita. Le aliquote di questa tassa — lo si può tranquillamente dire — non incidono in modo sensibile sul singolo negozio giuridico, nè ne ostacolano menomamente la conclusione. La materia è all'esame del Dipartimento competente, anche a seguito di una recente e non ancora nota sentenza del Tribunale federale; una eventuale revisione formerà oggetto di messaggio speciale.

- g) *La tassa sui cani* corrisponde solo parzialmente a una controprestazione degli enti pubblici: in sostanza solo alla tutela dell'ordine pubblico in quanto l'animale sia lasciato vagabondare. Essa tuttavia si rivolge solo ai proprietari di cani che li tengano per il proprio piacere: quando i cani debbano adempiere a un compito di guardia, in case o regioni discoste dall'abitato (qui la forza pubblica basta agevolmente alla tutela della incolumità e della proprietà privata), essi sono colpiti con tassa ridotta. E pagano una tassa maggiore i cani di razza che non gli ibridi incroci: verrebbe la voglia di dire: noblesse oblige.

La tassa non dà luogo a particolari inconvenienti. Qualche ricorso trova normalmente la sua naturale soluzione senza suscitare alcuna reazione degna di nota.

C. Vi è invece una tassa, di cui la mozione non parla, e che il Consiglio di Stato propone di abrogare.

Nel 1934, con la nuova legge sul bollo, venne istituita una tassa di bollo sulle decisioni. Scopo principale fu quello di trovare nuovi mezzi per lo Stato. La tassa è applicata a tutte le sentenze, ai decreti e alle decisioni di qualsiasi natura in materia civile e amministrativa, comprese le bollette che vengono rilasciate per il pagamento di tasse sui cani, sui pianoforti, sulle patenti per caccia e pesca, ecc.

L'applicazione di questa tassa crea un lavoro amministrativo non indifferente presso i vari Uffici cantonali e presso i posti di gendarmeria che devono tenere apposite registrazioni. In molti casi la tassa è prelevata mediante rimborso postale, di modo che talora avviene che l'interessato lo lascia tornare impagato, specie quando sa per altra via l'esito negativo della propria istanza. La tassa di decisione applicata, poi, alla decisione di prelevamento d'un'altra tassa, aumenta quest'ultima artificialmente d'un ulteriore franco. Da Fr. 6.000,— circa nel 1935, questa tassa fornì un massimo di Fr. 52.000,— circa nel 1953 e franchi 48.000,— circa nel 1954. La sua abrogazione, sensibile al bilancio, sarà certamente sensibile anche per gli interessati. La proponiamo, per i motivi qui esposti. Va da sé che essa non tocca il bollo applicato sulle sentenze della magistratura giudiziaria: essa investe unicamente le decisioni dell'Autorità amministrativa e fiscale.

Da questo esame, di cui il presente messaggio dà unicamente le conclusioni riassuntive, il Consiglio di Stato deduce la conferma del principio secondo cui le imposte e tasse indirette, nella loro sostanza, devono rimanere tendenzialmente e nei limiti della struttura attuale. Le abrogazioni possibili, senza incidere sensibilmente sulle entrate di bilancio, trovano qui la loro proposta. La proporzione fra imposte dirette e indirette non dà luogo a particolare motivo di preoccupazione: essa si mantiene in termini equi e corrispondenti alla dottrina e alle leggi costanti di un giusto equilibrio. Una eventuale riduzione delle imposte dirette che in futuro dovesse avverarsi, sia in sede federale, sia in sede cantonale, non costituirebbe motivo di riesame delle imposte indirette.

Per i motivi entro esposti, proponiamo alla vostra approvazione gli annessi disegni di decreto legislativo chiedendovi di considerare con ciò evasa la mozione che ci ha qui occupati.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Canevascini

Il Cons. Segr. di Stato :

Stefani

Disegno di

LEGGE SUL BOLLO

(modificazione)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 4 gennaio 1957 n. 674 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il n. 5 dell'art. 5 della legge sul bollo del 9 gennaio 1934 è abrogato e sostituito dal seguente :

« N. 5. — Le copie delle sentenze, dei decreti e delle decisioni di qualsiasi natura in materia civile, salvochè non ne sia prevista la dispensa dalla presente legge o da altre leggi speciali ».

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1957.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che abroga i D.L. 29 settembre 1914 e 13 gennaio 1921
(tassa sui pianoforti, sui verticali e sugli strumenti musicali automatici)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 4 gennaio 1957 n. 674 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Sono abrogati i decreti legislativi 29 settembre 1914 e 13 gennaio 1921 per una tassa sui pianoforti, sui verticali e sugli strumenti musicali automatici.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1957.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che abroga quello del 17 dicembre 1940 introducente una tassa
sul personale di servizio

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 4 gennaio 1957 n. 674 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — E' abrogato il decreto legislativo 17 dicembre 1940 introducente una tassa sul personale di servizio.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1957.
